



COMUNE DI ORISTANO

Comuni de Aristanis

Piazza Eleonora d' Arborea n° 44, 09170

www.comune.oristano.it

ORDINANZA N. 366	Del 29/09/2022
Localita: Via Serneste. Associazione Culturale Dromos. Manifestazione "Festival delle Peschiere" presso il teatro civico "Antonio Garau". Istituzione del divieto di transito temporaneo.	In data 29 settembre 2022.

Il Dirigente

visto il Decreto del Sindaco di Oristano n. 10 del 07 maggio 2021, con il quale è stato assegnato al sottoscritto Segretario generale la direzione del Settore degli "Uffici in Staff del Sindaco" comprendente anche il Corpo di Polizia Locale;

vista la richiesta dell'Associazione Culturale Dromos del 28.09.2022, acquisita al protocollo generale di questo Comune al n. 62294 del 28.09.2022, tendente ad ottenere l'emissione di apposita ordinanza per l'istituzione del divieto temporaneo di transito nella Via Serneste, nel tratto compreso tra la Via Garibaldi e la Via Parpaglia, in data 29 settembre 2022, dalle ore 17:30, in occasione dello svolgimento di manifestazioni inserite nel programma del "Festival delle Peschiere" presso il teatro civico "Antonio Garau";

considerato che nella Via Serneste è sita la biglietteria e l'ingresso del pubblico al teatro, si rende necessaria alla disciplina della circolazione stradale secondo quanto meglio specificato in dispositivo;

visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del D. Lgs n. 285 del 30 aprile 1992, riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni e integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;

preso atto che il richiedente è titolare dei requisiti soggettivi ed oggettivi inerenti l'ordinanza;

preso atto che la situazione in cui versa il responsabile del procedimento/istruttore e il Dirigente responsabile del settore, non configura potenziali situazioni di conflitto di interessi;

ordina

- nella Via Serneste, nel tratto compreso tra la Via Garibaldi e la Via Parpaglia, ai sensi del D. Lgs. 285/1992 e del D.P.R. 495/1992 e ss.mm.ii:
 - in data 29 settembre 2022, dalle ore 17:30 fino a cessate esigenze, l'istituzione del divieto di transito veicolare per il tempo strettamente necessario per garantire in sicurezza l'ingresso e l'uscita del pubblico dal teatro civico "Antonio Garau";
- il traffico veicolare verrà deviato nella Via Garibaldi, con direzione di marcia da Vico Garibaldi verso la Via Lamarmora;
- gli organizzatori dovranno adottare le opportune cautele per consentire lo svolgimento in sicurezza della manifestazione;
- è data facoltà, per esigenze connesse alla sicurezza della circolazione stradale, agli Agenti di Polizia Locale e delle Forze dell'Ordine di disporre ulteriori provvedimenti necessari a risolvere situazioni contingenti prescindendo dalla segnaletica in atto;



COMUNE DI ORISTANO

5. ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i partecipanti all'evento, i divieti e gli obblighi sopraindicati non si applicano ai conducenti di veicoli adibiti a servizi di polizia, antincendio, pronto soccorso e organi di polizia preposti alla vigilanza;
6. nel tratto di cui al punto 1, è autorizzato il transito dei veicoli dei residenti per l'accesso alle abitazioni;
7. l'installazione della necessaria segnaletica stradale, a cura dell'organizzazione dell'evento e/o del richiedente;
8. la presente ordinanza disciplina, temporaneamente, la circolazione stradale e non esime dal possesso di altre eventuali autorizzazioni necessarie;

prescrive

1. all'organizzazione della manifestazione:
 - a) l'osservanza delle norme nazionali e locali in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemologica da COVID-19 e all'applicazione del relativo Protocollo e Istruzioni operative per lo svolgimento di manifestazioni religiose, a tutela della salute e sicurezza pubblica;
 - b) l'adozione di tutti gli accorgimenti necessari e funzionali alla sicurezza e alla fluidità della circolazione stradale e pedonale;
 - c) di provvedere al posizionamento (anche con l'uso di apposito transennamento) della segnaletica stradale temporanea, come prescritto dal del D. Lgs. n. 285 del 30.04.1992 (Codice della Strada) e del D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 (Regolamento di Attuazione) mediante collocamento dei prescritti segnali stradali, la temporanea rimozione/occultamento della segnaletica in contrasto, il ripristino della segnaletica previgente, al termine delle esigenze che impongono tali variazioni e di tutto il materiale utilizzato per lo svolgimento della manifestazione, anche con la collaborazione tecnica del Settore Lavori pubblici e manutenzioni di questo Comune;
 - d) il possesso di altre eventuali autorizzazioni se necessarie;
2. la responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza dello svolgimento della manifestazione o delle attività sopra indicate, ferme restando le specifiche responsabilità poste a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione, nonché quelle in materia di prevenzione degli infortuni, sarà a carico degli organizzatori degli eventi, restando il Comune di Oristano ed il suo personale tecnico/amministrativo e stradale completamente sollevato ed indenne;

avverte

1. che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
2. che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
3. che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse, potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio di questo Comune;

demanda

alla Polizia Locale e a tutti gli Agenti della forza pubblica la vigilanza sull'osservanza della presente ordinanza;

dispone



COMUNE DI ORISTANO

che copia della presente ordinanza venga trasmessa alla Questura di Oristano.

Dalla Residenza Municipale, lì 29/09/2022

Istruttore: Nicola Lentis

Sottoscritta dal Dirigente
BASOLU GIOVANNI MARIO
con firma digitale